

Codice A1008C

D.D. 29 marzo 2019, n. 66

Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e gli Uffici giudiziari del Piemonte - Proroga dell'assegnazione temporanea della dipendente Olimpia Nuara, categoria C.

Vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” che stabilisce all’art. 33, c. 4 che i provvedimenti di organizzazione disciplinano criteri e modalità per l’attuazione della mobilità interna ed esterna;

vista la DGR 14-4789 del 20.03.2017 con la quale si è approvato il protocollo d’intesa tra La Regione Piemonte, il Ministero della Giustizia, la Corte di Appello e la Procura generale della Repubblica di Torino, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs n. 165/2001, finalizzata all’assegnazione temporanea di personale regionale agli Uffici giudiziari del Piemonte, i cui contenuti si richiamano interamente;

dato atto che la suddetta intesa è stata sottoscritta dalle parti in data 21.03.2017;

dato, altresì, atto che con la suddetta DGR sono state approvate le regole generali per la gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato;

vista la D.D. n. 48 dell’8.03.2018 con la quale si è disposta, tra gli altri, l’assegnazione temporanea della dipendente regionale Olimpia Nuara, categoria C, presso gli Uffici giudiziari del Piemonte – Corte d’Appello di Torino, per il periodo di un anno a decorrere dal 3.04.2018 e stabilite le indicazioni operative per la gestione del rapporto di lavoro, integrative di quelle generali già indicate nel protocollo d’intesa;

viste le note prot. n. 3351/U del 13.03.2019 e n. 3848/U del 22.03.2019 con le quali la Corte di Appello di Torino ha espresso la necessità della proroga dell’assegnazione, per un ulteriore anno, della signora Olimpia Nuara, che ha dato la propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto di collaborazione;

ritenuto di prorogare l’assegnazione temporanea agli Uffici giudiziari della dipendente regionale Olimpia Nuara per un ulteriore anno a decorrere dal 3.04.2019;

dato atto, infine, che la signora Olimpia Nuara continua a mantenere l’assegnazione alla Direzione Segretariato generale;

effettuata la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali aziendali;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

visto l'art. 23 bis, c. 7, del D.Lgs n. 165/2001

determina

- di disporre la proroga dell'assegnazione temporanea della dipendente regionale Olimpia Nuara, categoria C, presso gli Uffici giudiziari del Piemonte – Corte di Appello di Torino, secondo le modalità definite nel protocollo d'intesa approvato con DGR 14-4789 del 20.03.2017, citato in premessa, per il periodo di un anno, a decorrere dal 3.04.2019;
- di confermare le indicazioni operative per la gestione del rapporto di lavoro già stabilite con la D.D. n. 48 dell'8.03.2018;
- di dare atto, così come stabilito nell'intesa tra la Regione Piemonte, il Ministero della Giustizia, la Corte di Appello e la Procura generale della Repubblica di Torino siglata il 21.03.2017, che il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale regionale temporaneamente assegnato rimane a carico della Regione, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata. Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dalla Regione dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Andrea DE LEO

vilma ariano/ gabriella merlo